



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO GENTILE
- Dott. UGO DE CRESCIENZO
- Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
- Dott. MIRELLA CERVADORO
- Dott. ANDREA PELLEGRINO

- Presidente - SENTENZA N. 1361
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 14800/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CC N. IL X 1983

avverso l'ordinanza n. 6571/2014 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 24/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

~~letta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *Mario Fratelli*

che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata

Udit. il difensore Avv. *to Mario Stefanni* del foro di Lecce
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. CC propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce-Sezione del riesame, n. 8/15 R.G.N.R., pronunciata in data 24 luglio 2014 e depositata il 27 febbraio 2015.

Il provvedimento impugnato, ribaltando la precedente ordinanza del G.i.p., ha applicato, nei confronti dell'odierna ricorrente, la misura cautelare del sequestro preventivo di un alloggio popolare, di proprietà dello IACP, occupato *sine titulo* dall'indagata.

2. Il ricorso presenta un unico motivo, con cui si lamenta la carenza del *fumus commissi delicti*, in relazione al reato contestato, di cui all'art. 633 c.p. Nel dettaglio, mancherebbe uno degli elementi costitutivi del suddetto delitto, quale l' "invasione" dell'altrui edificio. Detta invasione infatti, secondo la parte impugnante, non sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che l'indagata aveva già il possesso del bene asseritamente "occupato", avendo prestato assistenza presso il legittimo assegnatario dell'immobile fino alla di lui morte ed essendo subentrata a quest'ultimo proprio a seguito del di lui decesso. In particolare, si afferma che l'invasione non sarebbe assimilabile alla permanenza non consentita; diversamente opinando, si addiverrebbe ad un'applicazione analogica dell'art. 633 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Osserva la Corte che nel caso in esame deve essere applicato il principio di diritto in base al quale l'invasione va vista come immissione in una situazione di fatto di cui, in precedenza, il soggetto agente non era titolare, anche se, eventualmente, titolare di una diversa situazione di fatto. In questo caso la L, mera detentrica dell'immobile, svolgeva una attività lavorativa all'interno dell'immobile stesso in favore del legittimo conduttore, ma il suo comportamento integra la condotta di "invasione" nel momento in cui si è immessa, *sine titulo*, dopo la morte del suo datore di lavoro, nel possesso della cosa stessa, comportandosi *uti domina*.

Nel caso di specie dunque sussiste ampiamente il "*fumus commissi delicti*" in capo all'indagata, che, successivamente alla morte del precedente inquilino, si è comportata *uti domina*, acquisendo, illegittimamente il vero e proprio possesso della cosa. Il provvedimento cautelare adottato appare dunque esente da violazioni di legge.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 28 Reg. esec.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 28 Reg. esec.

Roma, 3 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Giovanni Dotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 10 SET. 2015



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

Il Presidente

Mario Gentile

